

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1388-A

**TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE VILLONE)

Comunicato alla Presidenza il 4 agosto 1997

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti  
locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
dal Ministro dell'interno  
e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali  
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1996**

---

## INDICE

### Pareri:

.....	
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	Pag. 3
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	» 6
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	» 8
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione .....	» 10

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: IULIANO)

**sul disegno di legge**

26 novembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia specificato che la misura minima delle indennità e i rimborsi dovuti agli amministratori locali non devono superare quanto è attualmente erogato a tale titolo in applicazione della normativa vigente. Osserva inoltre che dal disegno di legge non derivano variazioni di spese o di entrate nel bilancio dello Stato.

---

---

(Estensore: RIPAMONTI)

**su emendamenti**

4 febbraio 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.1 (limitatamente al comma 1, lettera *e*), 1.0.19, 4.17, 4.18, 6.0.2, 6.0.5, 6.0.6 (limitatamente all'articolo 6-*bis*), 7.6, 7.3, 7.4, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4, 9.0.3, 10.0.1 (limitatamente al comma 2), 11.10, 13.1, 14.5, 14.6, 14.7, 15.1, 16.4, 19.1, 19.0.1, 19.0.12 (limitatamente al comma 1), 19.0.3, 4.0.7, 4.0.8, 12.3, 6.0.8, 19.0.10 e 19.0.5, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento agli emendamenti 1.0.13 e 6.6 (limitatamente alla lettera *a*), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al

mantenimento delle parole «del coordinamento della finanza pubblica». Sull'emendamento 2.17 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 6 nei termini seguenti: «6. Le regioni promuovono le unioni di comuni e, a tal fine, possono provvedere alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni, per tutta la durata dell'unione e, in caso di fusione, sino a un massimo di 10 anni». Il parere di nulla osta sull'emendamento 5.73 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento al comma 10-*quies* delle parole: «nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente concedente».

Esprime infine parere contrario sull'emendamento 5.5.

---

---

(Estensore: RIPAMONTI)

25 febbraio 1997

La Commissione, esaminati nuovamente gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.0.2, 12.2 e 12.4, ribadendo il medesimo parere su quello 12.3.

---

---

(Estensore: FERRANTE)

2 aprile 1997

La Commissione, esaminati i nuovi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli 6.0.5 (nuovo testo) e 6.0.6 (nuovo testo) per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

---

---

(Estensore: FERRANTE)

3 giugno 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13 e 10.0.14 per quanto di competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: MIGLIORI)

30 luglio 1997

La Commissione,

esaminato il disegno di legge (atto Senato n. 1388), recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»;

valutata positivamente la formulazione di nuove disposizioni sulle autonomie locali, al fine di superare le numerose difficoltà finora emerse nell'attuazione della legge n. 142 del 1990;

considerate le inevitabili difficoltà di dettare un compiuto riordino della disciplina delle autonomie locali in una fase, come l'attuale, in cui sono prossimi mutamenti delle norme costituzionali regolanti la materia;

rilevato che, pur con le predette difficoltà, è comunque necessario che il testo all'esame risolva nell'immediato alcuni dei problemi che da tempo rendono insoddisfacente il tessuto normativo della legge n. 142 del 1990;

## OSSERVA CHE:

la nuova disciplina dovrebbe essere opportunamente coordinata con la legislazione recentemente intervenuta in materia di decentramento e semplificazione amministrativa, al fine di dar luogo ad un coerente quadro normativo;

le disposizioni sullo *status* degli amministratori locali non sembrano risolvere le numerose differenziazioni tra i diversi regimi dell'incompatibilità esistenti nel nostro ordinamento in relazione alle singole cariche elettive; le disposizioni medesime, tuttavia, andrebbero delineate con un minor grado di rigidità, onde tener conto della nuova articolazione degli orari e della tipologia dei rapporti di lavoro che va affermandosi nel settore lavoristico;

è opportuno che il disegno di legge prefiguri comunque una soluzione al problema delle aree metropolitane che tenga conto della volontà dei comuni e delle province interessati;

è valutabile positivamente l'elevazione a cinque anni della durata del mandato degli organi elettivi comunali e provinciali, escluso peraltro ogni effetto retroattivo di tale disposizione;

è opportuno valutare attentamente la coerenza e la compatibilità dell'articolo 5 del disegno di legge con l'indirizzo delineato dall'articolo 56 del testo proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Nelle suesposte considerazioni e osservazioni è il parere della Commissione.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: BESOSTRI)

5 marzo 1997

La nuova formulazione del capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142, portato dall'articolo 5 del disegno di legge in titolo, pone problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario.

A differenza dell'attuale articolo 22 della legge n. 142 del 1990 le forme di gestione dei pubblici servizi sono prevalentemente pubbliche o pubblicistiche: gestione in economia, a mezzo di aziende speciali o a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico ovvero capitale misto con prevalenza di privati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

La concessione a terzi si presenta come ipotesi da giustificare puntualmente.

Al fine di una gestione più efficace occorre prevedere che la scelta tra le diverse forme di gestione (dirette ed indirette) debba essere preceduta da un confronto comparativo fra le stesse.

La durata certa delle forme di gestione è prevista unicamente per le concessioni a terzi, comprese le società miste con prevalenza privata i cui soci non sono stati scelti con procedure di evidenza pubblica, mentre una effettiva concorrenzialità per i servizi pubblici non divisibili si può ottenere unicamente attraverso la periodicità della verifica delle forme di gestione e del raggiungimento degli obiettivi.

In contrasto con le direttive in tema di lavori pubblici appare la previsione dell'articolo 22, comma 4, lettera *d*) nella nuova formulazione, per cui «l'affidamento può essere esteso anche alle opere strumentali al servizio» quando i gestori di pubblici servizi, godendo di diritti speciali e di esclusiva, sono organismi aggiudicatari equiparati alle pubbliche amministrazioni.

La procedura di individuazione dei soci ha funzione distinta dalla procedura per l'individuazione dell'esecutore delle opere.

Perplessità suscita infine la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, nella parte in cui prevede l'attività extraterritoriale delle aziende speciali consentendo sia la partecipazione alle procedure concorsuali, sia l'affidamento diretto mediante intese con o tra enti locali.

Mentre è positivo che alle procedure concorsuali partecipino aziende pubbliche, la partecipazione deve avvenire in condizioni di eguaglianza.



Le aziende speciali godono di privilegi fiscali e normative che falsano la concorrenza.

Le aziende sono esentate, sia pure transitoriamente dall'IRPEG, sono esentate dall'ICIAP, hanno la possibilità di un accesso privilegiato al credito (Cassa DD.PP.).

Non sono previste condizioni di remunerazione del capitale conferito allineate a quelle di mercato ed i conferimenti godono di esenzioni fiscali, nè vi sono automatismi di scioglimento in caso di perdita di esercizio, nè si può dimenticare che l'ente locale ha l'obbligo di riparare la perdita.

Infine, non è previsto che le aziende tengano separate scritture e contabilità per i diversi servizi gestiti, consentendo così di compensare perdite con profitti realizzati nei servizi gestiti in regime di monopolio nell'ente che le ha istituite.

Sulle possibilità di affidamento diretto l'obiezione è quella che ogni affidamento in assenza di comparazione non consente di ottimizzare le condizioni di gestione.

In conclusione si esprime parere negativo sulla nuova formulazione degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990 per le ragioni sopra esposte.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

## CAPO I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO  
DELLE AUTONOMIE LOCALI

## Art. 1.

*(Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare)*

**1. All'articolo 4, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto».**

2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 abrogano le norme statutarie che siano in contrasto con essi. Le disposizioni di leggi statali o regionali che non costituiscono principi nelle materie di competenza statutaria cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore della normativa di autonomia».

3. All'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi fissati dalla legge».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la legislazione in

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

## CAPO I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO  
DELLE AUTONOMIE LOCALI

## Art. 1.

*(Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare)*

*Soppresso.*

**1. Identico.**

**2. Identico.**

**3. Identico.**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali.

**5. All'articolo 6, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo si tratti di referendum».**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso.*

## **Art. 2.**

*(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali)*

**1. All'articolo 2, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «ed impositiva, nell'ambito dei propri statuti e regolamenti.».**

**2. All'articolo 2, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «leggi statali e regionali» sono inserite le seguenti: «e i propri statuti e regolamenti.».**

**3. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 3, le parole: «disciplina la», sono sostituite dalle seguenti: «indica i principi della»;**

**b) al comma 4, la parola: «determina» è sostituita dalla parola: «indica»;**

**c) al comma 7 la parola: «fissa» è sostituita dalla parola: «indica» e le parole: «per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione» sono sostituite dalle parole: «per gli atti e gli strumenti della programmazione».**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### Art. 3.

#### *(Partecipazione popolare)*

1. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, le parole: «dei cittadini» sono sostituite dalla seguente: «popolare»;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cittadini singoli o associati» sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: «Possono essere», è inserita la parola: «altresì» e la parola: «consultivi» è soppressa.

d) al comma 4, le parole: «in coincidenza con altre operazioni di voto» sono sostituite dalle seguenti: «in coincidenza con operazioni elettorali».

### Art. 4.

#### *(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)*

1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore».

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

*(Esercizio associato delle funzioni dei comuni minori, municipi, unioni di comuni, comunità montane)*

**1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:**

**«Art. 9-bis. - (Esercizio associato delle funzioni dei comuni minori). - 1. Le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono esercitate attraverso le comunità montane, le altre forme associative o le unioni di comuni**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:**

**«Art. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei soggetti gestori di pubblici servizi.».**

**3. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Art. 5.

*(Interventi per lo sviluppo delle isole minori)*

**1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, con legge regionale, su proposta dei comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono in quanto compatibili, nella prima attuazione, le norme sulle comunità montane.**

Art. 6.

*(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni)*

*Soppresso.*

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

**di cui al capo VIII, con particolare riferimento a quelle sottoelencate:**

- a) programmazione e progettazione delle opere pubbliche di interesse dei comuni associati, ivi comprese quelle relative alla viabilità di rilievo intercomunale;**
- b) realizzazione e gestione di interventi di edilizia residenziale pubblica;**
- c) realizzazione e gestione di impianti di fognatura e depurazione;**
- d) servizi di protezione civile;**
- e) distribuzione di energia;**
- f) raccolta di rifiuti solidi urbani.**

**2. I comuni di cui al comma 1 con deliberazione del consiglio comunale individuano gli altri comuni contermini con i quali esercitare in forma associata le funzioni che non ritengono di poter svolgere direttamente. I rapporti finanziari ed organizzativi sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi tra i comuni interessati.**

**3. Le regioni promuovono, sentiti gli enti locali interessati, l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al presente articolo».**

2. All'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni».

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare gli aspetti finanziari della fusione dei comuni. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si attiene a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) il comune derivante dalla fusione riceve, nel primo anno di costituzione, finan-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**1. Identico.**

**2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare gli aspetti finanziari e organizzativi della fusione dei comuni. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si attiene a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè ai seguenti principi e criteri direttivi:**

- a) identica;**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

ziamenti statali e regionali in misura comunque non inferiore alla somma dei finanziamenti che sarebbero spettati ai singoli comuni prima della fusione;

b) l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione dei comuni, si traduce, nella misura massima del 50 per cento, in una riduzione dell'onere fiscale gravante sulla popolazione interessata;

c) **lo statuto del comune risultante dalla fusione prevede le modalità con le quali la riduzione dei costi dell'amministrazione, nella misura massima del 50 per cento, conseguente alla fusione, è impiegata per l'introduzione di nuovi servizi, ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anzichè per la riduzione dell'onere fiscale.**

4. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Municipi*). - 1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione».

5. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano di norma con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che ope-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica.*

*soppressa*

**3. Identico.**

**4. Identico.**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

ra in luogo e per conto degli enti deleganti».

6. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Unioni di comuni*). - 1. Due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire, anche in previsione della loro fusione, una unione per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione, nonchè le risorse ad essa destinate e determina gli organi, nonchè i criteri per la loro elezione.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e delle funzioni ad essa affidate.

5. Le regioni promuovono le unioni di comuni e a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**5. Identico.**

#### **Art. 7.**

*(Comunità montane)*

**1. All'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «parzialmente montani» sono inserite le seguenti: «di norma».**

**2. La legge regionale prevede la conferma delle comunità montane interprovinciali già costituite alla data dell'8 giugno 1990, quando la divisione o la modifica delle stesse comprometta il sistema geografico e socio-economico relativo.**

**3. La legge regionale provvede a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le pro-**



(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

*(Decentramento comunale)*

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento».

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«5. Nei comuni capoluogo compresi nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e gestionale, sempre che, con apposita deliberazione approvata dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, la delimitazione territoriale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vince medesime, anche ridisegnando, dopo opportune consultazioni o referendum, i confini delle province interessate in modo da ricomprendere in una di esse, di norma in quella che ha il maggior numero di amministrati nella comunità montana, l'intera comunità.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«1-bis. Salvo diversa disciplina di leggi statali o regionali, all'ordinamento delle comunità montane si applicano le norme, in quanto compatibili, previste per l'ordinamento dei comuni dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 8.

*(Decentramento comunale)*

1. *Identico.*

2. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

delle circoscrizioni sia stata sottoposta a revisione».

#### Art. 4.

##### *(Funzioni della provincia)*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ciascuna regione è tenuta ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non vi abbia già provveduto, la legge o le leggi di puntuale individuazione delle funzioni conferite alla provincia, ivi compresi gli aspetti di carattere finanziario e organizzativo.

2. Nel caso in cui la legge regionale non venga adottata nel termine indicato al comma 1, le province svolgono le funzioni individuate ai sensi del comma 3.

3. Ai fini dell'individuazione delle funzioni attribuite alle province ai sensi del comma 2, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, uno o più decreti legislativi. Le disposizioni di tali decreti si applicano relativamente alle regioni e ai settori di materie per i quali non sono state emanate le leggi regionali e sino alla loro emanazione. I decreti disciplinano altresì gli aspetti finanziari ed organizzativi connessi all'effettivo esercizio delle funzioni attribuite.

4. Ai fini dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 il Governo, sentita la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria».**

*Soppresso.*

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza Stato-Città Autonomie locali, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:**

**a) principio di sussidiarietà, principio di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, principio di omogeneità e di adeguatezza;**

**b) per l'attuazione dei principi di cui alla lettera a) si applicano i seguenti criteri: individuare puntualmente e tassativamente le materie e le competenze attribuite alle province con l'obiettivo di realizzare la tutela degli interessi e la gestione dei servizi direttamente attinenti alla cura delle comunità interessate in ambito provinciale o sovracomunale; assicurare alle province nell'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite le necessarie direttive di impulso, di programmazione e di organizzazione.**

**Art. 5.**

*(Servizi pubblici locali)*

1. Il Capo VII (Servizi) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VII - Servizi pubblici locali. - Art. 22. - *(Servizi pubblici locali)*. - 1. I

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 9.**

*(Uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato)*

**1. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato possono essere situati anche in comuni diversi dal capoluogo di provincia.**

**Art. 10.**

*(Servizi pubblici locali)*

1. *Identico:*

«**Capo VII (Servizi pubblici locali) - Art. 22 (Servizi pubblici locali)**. - 1. I ser-

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, disciplinano l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali.

2. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

4. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'assunzione diretta dei servizi pubblici, nella scelta tra le seguenti forme di gestione:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) a mezzo di azienda speciale, per la gestione anche di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;

c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonchè a mezzo di società a prevalente capitale privato qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica. L'affidamento può essere esteso anche alle opere strumentali al servizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**vizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali. I comuni, le province e gli altri enti locali possono limitarsi a svolgere attività regolative o possono direttamente svolgere attività di erogazione di servizi pubblici. I servizi pubblici locali possono essere erogati da soggetti pubblici o da privati.**

**2. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, disciplinano con regolamento l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la fruizione in condizioni d'uguaglianza. Disciplinano in particolare:**

**a) i criteri e le procedure per la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;**

**b) le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe, e le forme di tutela degli utenti;**

**c) le modalità e la cadenza temporale, in relazione alla durata dei relativi affidamenti, della verifica periodica delle scelte compiute in ordine alle forme di gestione adottate per i singoli servizi erogati.**

**3. La scelta della forma di gestione è deliberata, per i servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, previo confronto comparativo tra una delle seguenti:**

**a) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la partecipazione di più soggetti privati, previa procedura concorrenziale di selezione di questi ultimi, o pubblica controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una delle società di cui alla presente lettera;

b) affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi pubblici ovvero affidamento diretto del servizio pubblico ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi.

4. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali disciplinano con regolamento la gestione dei servizi pubblici in economia, cui si ricorre soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno utilizzare altre forme di gestione.

5. La scelta dei soci nelle società per azioni o in quelle a responsabilità limitata controllate è effettuata, in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato in seguito ad adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

6. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali, anche in

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

unione tra loro secondo i modi e le forme di cui all'articolo 23-bis, affidano direttamente alle società di cui alla lettera a) del comma 3 la gestione dei servizi pubblici per i quali sono state costituite o partecipate. Le società stesse operano per la gestione dei servizi loro affidati e per le attività previste dai rispettivi statuti senza limiti di carattere territoriale.

7. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, istituzioni o società controllate, nonché nelle società da queste costituite o partecipate.

8. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali possono costituire per atto unilaterale società per azioni o a responsabilità limitata e prevedere che la totalità delle azioni e delle quote per un periodo non superiore a due anni a decorrere dall'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta dall'ente locale come unico socio. In tal caso le operazioni previste dall'articolo 2343 del codice civile possono essere compiute dopo la costituzione della società, ma prima dell'alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.

9. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, prevedendo adeguati procedimenti concorrenziali ad evidenza pubblica. A tal fine sono considerati terzi i soggetti privati e quelli a partecipazione pubblica, nazionale, regionale o locale. Non sono terzi le società costituite o dall'ente locale ai sensi del comma 3, lettera a), oppure costituite o partecipate da più enti locali per la gestione di servizi pubblici nel re-

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lativo ambito nei termini e con le modalità di cui all'art. 23-bis. L'affidamento del servizio deve avere durata certa e non può essere prorogato o rinnovato alla scadenza senza adeguato procedimento concorrenziale ad evidenza pubblica. La durata massima consentita è di 20 anni, salvo che con atto avente forza di legge sia fissata per specifici settori una durata diversa.

**10.** I comuni, le province e gli altri enti locali concludono contratti di servizio con i soggetti pubblici o privati cui è affidata la gestione di servizi pubblici locali. Nei contratti, approvati dalla giunta dell'ente, sono determinati tra l'altro la durata del rapporto, i suoi aspetti economici, le caratteristiche dell'attività, i criteri per lo svolgimento del servizio, gli obiettivi quantitativi e qualitativi da ottenere, le forme di partecipazione degli enti, ove occorra le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio, le modalità di verifica, le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato, i diritti degli utenti.

**11.** Ove si tratti di un rapporto originato da affidamento in concessione a terzi, sono determinati inoltre le condizioni e modalità del recesso o cessazione anticipata e le condizioni e i modi della devoluzione di beni, strutture ed impianti relativi al servizio, prevedendone, previa idonea garanzia, il passaggio diretto al nuovo affidatario del servizio, al fine di consentire la continuità nell'attività, senza diritti di ritenzione. Analogamente sono disciplinati criteri e modalità cui debbono uniformarsi gli atti in materia di rapporti di lavoro.

**12.** Il contratto di servizio intercorrente tra comuni, province ed altri enti locali e la società per azioni o a responsabilità limitata controllata disciplina la revoca unilaterale dell'affidamento nel caso

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

5. Lo statuto e i regolamenti disciplinano l'assunzione in forma indiretta dei servizi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno nella partecipazione dell'ente locale le condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile. In tal caso l'affidamento del servizio può essere confermato con deliberazione consiliare motivata per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale, salvo revoca dell'assunzione del servizio, si svolgono le procedure per l'affidamento della gestione a terzi.

**13.** I gestori di servizi pubblici locali sono soggetti aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente. Per la procedura di affidamento si applicano le specifiche norme comunitarie e nazionali.

**14.** La legge assicura parità di condizioni per tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Tutti i gestori dei servizi pubblici locali godono del medesimo trattamento fiscale e tributario e delle medesime condizioni di accesso al credito e ai contributi ed agevolazioni da chiunque concessi per la gestione dei servizi pubblici.

**15.** I gestori dei servizi pubblici locali che gestiscono più servizi debbono tenere contabilità separate per ogni servizio affidato. A favore dei gestori di servizi pubblici non possono essere disposte esclusive o prelazioni per la fornitura di ulteriori beni e servizi agli utenti dei servizi pubblici.

**16.** Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, e della verifica periodica di cui al comma 2, lettera c), i comuni, le province e gli altri enti locali si avvalgono di personale specificamente qualificato del servizio di controllo interno o attraverso convenzione o incarico esterno, anche in forma associata.



(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

pubblici, attraverso la concessione del servizio a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. La concessione, che richiede in ogni caso l'adozione di procedure concorsuali per la scelta del contraente, si applica anche nel caso di affidamento del servizio a società per azioni a prevalente capitale privato, cui l'ente locale abbia deliberato di partecipare e per le quali la scelta dei soci non sia stata effettuata tramite procedure ad evidenza pubblica. I rapporti concessori devono avere durata certa. Alla scadenza il rapporto non può essere automaticamente rinnovato, ma si deve procedere a nuova gara.

6. I comuni e le province possono, per atto unilaterale e al fine di agevolare la dismissione di beni, aziende o complessi aziendali secondo le procedure e i principi di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, costituire società per azioni, ovvero trasformare in società per azioni aziende speciali. A tali fini, le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:

*a)* per la costituzione di società per azioni: l'individuazione dei beni ad essa assegnati, la stima del complesso dei beni ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, la determinazione del capitale sociale e, in genere, gli elementi richiesti per l'atto costitutivo di società per azioni, nonchè lo statuto della società;

*b)* per la trasformazione di aziende speciali: l'individuazione dei beni destinati al patrimonio della società, l'indicazione dei beni della azienda speciale destinati a rimanere nel patrimonio del comune e della provincia, l'indicazione dei beni destinati a far parte del patrimonio della società, nonchè le indicazioni di cui alla lettera *a*).

7. La deliberazione di cui al comma 6 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

cietà di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa; si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 6, nonchè gli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile.

8. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.

9. In ogni caso lo statuto e il regolamento disciplinano l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da svolgersi, anche attraverso la creazione di appositi uffici, dotati di personale di elevata competenza tecnica e professionale, nei confronti dei soggetti cui il servizio pubblico è affidato.

10. L'ente locale può concludere con le imprese affidatarie di pubblici servizi appositi contratti di servizio nei quali sono specificati gli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento.

Art. 23. - (*Aziende speciali e istituzioni*). - 1. L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. Lo statuto può prevedere che l'azienda possa partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali, nonchè l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 23 - (*Aziende pubbliche locali e istituzioni*) - 1. L'azienda pubblica locale è ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, disciplinato dallo statuto approvato dal consiglio dell'ente locale da cui dipende. L'azienda è dotata di un patrimonio con il quale risponde autonomamente delle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge o dallo statuto si applica il codice civile.**

**2. Lo statuto dell'azienda disciplina gli elementi fondamentali della sua organizzazione. Lo statuto può prevedere che essa possa trasformarsi in azienda operante per ambiti sovracomunali o sovraprovinciali, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 23-bis.**

**3. L'azienda non può partecipare a procedimenti concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

3. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ente locale approva lo statuto; conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**enti non compresi nell'ambito territoriale in cui opera. Lo statuto può consentire che l'azienda partecipi a distinte società di capitali, disciplinando le modalità di informazione e controllo sulla gestione della partecipazione societaria. Le società di capitali partecipate da aziende pubbliche locali possono concorrere nei procedimenti per l'affidamento di servizi pubblici locali. Fatta salva diversa disciplina eventualmente contenuta in leggi di settore, ai fini della partecipazione a tali procedimenti concorsuali le società di cui al presente comma possono far valere per un periodo di cinque anni dal proprio ingresso nella società i requisiti separatamente posseduti dalle aziende pubbliche socie.**

**4. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente e nel rispetto dello statuto approvato dal Consiglio.**

**5. L'ente locale approva il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura dei soli costi sociali preventivamente determinati, ove esistenti.**

**6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Nel caso in cui il bilancio dell'azienda presenti per due esercizi consecutivi una perdita di esercizio, tenuto conto dei trasferimenti, di entità superiore ad un decimo del valore della produzione, l'azienda è posta in liquidazione.**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

Art. 23-bis. - (*Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali e sovraprovinciali*). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle province, si procede come indicato nei commi seguenti.

2. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma diretta, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale si procede alla costituzione della azienda o della società per azioni destinata ad erogare uno o più servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti partecipanti alla costituzione. L'azienda gode della stessa autonomia riconosciuta alle aziende costituite dai singoli enti locali ai sensi dell'articolo 23.

3. Per i servizi che gli enti locali deliberino di svolgere in forma indiretta, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale si affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali concedenti. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e vigilanza gli enti locali interessati costituiscono, attraverso le convenzioni di cui all'articolo 24, appositi uffici comuni.».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23-bis. - (*Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali e sovraprovinciali*). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per disposizione di leggi statali o regionali o per ragioni di economicità e di efficienza, essere gestiti per ambiti territoriali sovracomunali o sovraprovinciali, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), ciascun ente delibera la partecipazione alla società per azioni o a responsabilità limitata controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, destinata a gestire uno o più servizi pubblici per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti partecipanti alla convenzione cui aderisce. In tal caso il controllo può essere congiunto, mediante patto di sindacato deliberato dagli enti locali interessati. La convenzione che delibera la costituzione della società di capitali e il relativo statuto regola anche le modalità con le quali possono avvenire ingressi successivi e recessi. Alla società per azioni o a responsabilità limitata possono partecipare anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

3. Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), ciascun ente delibera la costituzione dell'azienda sovracomunale o sovraprovinciale e stipula con gli altri enti partecipanti apposita convenzione. All'azienda sovracomunale o sovraprovinciale si applicano le stesse norme

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

previste per le aziende pubbliche locali dei singoli enti. All'azienda possono partecipare, mediante ingresso nella convenzione, anche altri enti pubblici, purché autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

4. Per i servizi pubblici che gli enti locali deliberino di affidare in concessione a terzi, ciascun ente delibera l'affidamento di uno o più servizi ad una medesima impresa, che si impegni a gestire tali servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali interessati, e stipula con gli altri enti partecipanti apposita convenzione. L'impresa è individuata attraverso un'unica procedura concorrenziale ad evidenza pubblica svolta da parte di uno degli enti, a ciò delegato.

5. In tutti i casi in cui alla erogazione del servizio pubblico locale si provveda congiuntamente in una delle forme previste dal presente articolo, ciascun ente conclude con il soggetto gestore il contratto di servizio ai sensi dell'articolo 22, comma 12. Gli enti locali interessati esercitano le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 22, comma 16, nelle forme stabilite con le convenzioni di cui all'articolo 24. A tal fine le convenzioni disciplinano anche le forme di consultazione degli enti interessati e prevedono la trasmissione degli atti fondamentali dell'azienda o della società».

2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

«f) la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali e i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di aziende pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione di o la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**pubblici locali, le convenzioni relative ai servizi di cui all'articolo 23-bis;».**

**3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi costituiti per la gestione associata dei servizi pubblici adeguano la propria organizzazione alle disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserito dal comma 1 del presente articolo, ovvero applicano per la trasformazione del consorzio le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. I consorzi di servizi già adeguati alle prescrizioni dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, operano le modifiche alla convenzione e allo statuto con atto dell'assemblea, al fine di applicare ove occorra le norme in materia di incompatibilità e di modificare la denominazione. Le aziende pubbliche locali, le società di capitali a prevalente capitale pubblico locale o comunque controllate da enti locali debbono adeguare il proprio statuto alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.**

#### **Art. 11.**

*(Esercizio congiunto di funzioni)*

**1. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni e le province per l'esercizio congiunto di una o più funzioni possono costituire un consorzio o altre forme associative.»;**

**b) il comma 7-bis è abrogato.**

(Segue: Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo)

Art. 6.

(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, le modalità di presentazione e discussione delle proposte».

2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei consigli provinciali e nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori del consiglio».

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute».

4. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: «comunale» sono inserite le seguenti: «o provinciale»; dopo le parole: «il sindaco» sono inserite le seguenti: «o il presidente della provincia».

5. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali)

1. *Identico.*

2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 **sono inseriti i seguenti:**

«3-bis. Nei consigli provinciali e nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio **ed i poteri a lui attribuiti** di convocazione e direzione dei lavori del consiglio.

**3-ter. I consigli hanno autonomia funzionale e organizzativa, nelle forme e nei limiti stabiliti dallo statuto».**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico:*

«1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

sindaco e dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, **non superiore nel massimo ad un quarto dei componenti con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso o per difetto o mediante riduzione di una unità, necessari a raggiungere un numero pari di componenti**».

6. Fino all'adozione delle norme statuarie che determinano il numero degli assessori ai sensi del comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero degli assessori è stabilito nel modo seguente:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni da 100.001 a 300.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e 1.000.000 di abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti e nelle città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per i comuni capoluoghi di provincia e fatta eccezione per le città metropolitane, il numero di assessori è aumentato di 2;

b) non superiore a 6 per le province con popolazione sino a 300.000 abitanti; non superiore a 8 per le province con popolazione da 300.001 a 1.000.000 di abitanti; non superiore a 10 per le province con popolazione da 1.000.001 a 2.000.000 di abitanti e, comunque, per le province ricomprendenti le aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142; non superiore a 12 per quelle con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sindaco e dal presidente della provincia, che la **presiedono**, e da un numero pari di assessori, stabilito **dagli statuti**».

**6. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dal comma 5 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero pari di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:**

a) **non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;**

b) **non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.**



(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti.

7. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: «unitamente» fino alla fine del comma sono soppresse.

8. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro cento giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presentano al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Lo statuto ed il regolamento **disciplinano** i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche, **anche mediante l'attività delle commissioni**».

9. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«3. Il sindaco coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico:*

«2-bis. Entro cento giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presentano al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto ed il regolamento **possono inoltre disciplinare** i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche».

9. All'articolo 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: «rappresentano l'ente», sono inserite le seguenti: «, determinano di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse dello stesso».

10. *Identico:*

«3. **Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti**».

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

10. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «almeno due quinti dei consiglieri assegnati» sono inserite le seguenti: «, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia,».

11. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, adottando i provvedimenti previsti dal comma 2».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**11. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611.**

**12. Distintivo del Presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla della spalla destra.**

**13. Identico.**

**14. Identico:**

«2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei **pubblici esercizi** e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con **i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate**, gli orari di apertura al pubblico degli **uffici pubblici localizzati nel territorio**, adottando i provvedimenti di cui al comma 2».

### **Art. 13.**

*(Nuove funzioni attribuite al sindaco)*

**1. Sono di pertinenza del sindaco le competenze previste dalle seguenti disposizioni:**

**a) articoli 167 e 172 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;**

**b) articoli 39 e 89 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

Art. 7.

(*Autonomia organizzativa e ordinamento del personale*)

1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla vigente normativa concernente gli enti locali dissestati, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie provvedono alla determinazione delle dotazioni organiche necessarie ad assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, nonchè all'organizzazione e gestione del personale dipendente nell'ambito della propria autonomia normativa e nei limiti delle disponibilità di bilancio, con l'osservanza dei principi fissati dalla legge».

Art. 8.

(*Contratti*)

1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazioni a contrattare e relative procedure»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art 14.

(*Autonomia organizzativa e ordinamento del personale*)

1. *Identico:*

**«01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro ove si tratti di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonchè all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. È conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.**

Art. 15.

(*Contratti*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

b) al comma 1, le parole: «da apposita deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa».

#### Art. 9.

*(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)*

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art 16.

*(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)*

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste **a lui** collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia».

Art. 10.

(*Durata degli organi elettivi di comuni e province*)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «per un periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(*Durata degli organi elettivi di comuni e province*)

1. *Identico.*

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995.

Art. 18.

(*Modifiche alla legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, in materia di svolgimento delle elezioni amministrative*)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «tra il 15 aprile ed il 15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 15 maggio ed il 15 giugno»;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quarantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinquesimo».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con de-

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

## CAPO II

### AREE METROPOLITANE

#### Art. 11.

*(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, in materia di aree e città metropolitane)*

1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Capo VI - Conferenze, aree e città metropolitane. - Art. 17. - *(Conferenza metropolitana)*. - 1. Presso le province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, sono istituite Conferenze metropolitane, composte dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni compresi nella provincia.

2. Alla Conferenza metropolitana, di seguito denominata "Conferenza", possono prendere parte, previa deliberazione dei rispettivi consigli, altri comuni o province, il cui territorio sia finitimo con quello dei comuni in essa rappresentati.

3. I comuni e le province partecipanti, ad eccezione dei comuni capoluogo di cui al comma 1 e delle relative province, possono recedere dalla Conferenza, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

4. La prima seduta della Conferenza è convocata d'intesa dal presidente della pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

creto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

3. L'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

## CAPO II

### AREE METROPOLITANE

#### Art. 19.

*(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, in materia di aree e città metropolitane)*

1. *Identico:*

«Capo VI - *Aree metropolitane*. - Art. 17 (*Aree metropolitane*) - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La Regione, previa intesa con i comuni di cui al comma 1 e con gli altri enti locali interessati, procede alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane.

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

vincia e dal sindaco del comune capoluogo, ed è presieduta dal presidente della provincia. Nella prima seduta la Conferenza procede immediatamente all'elezione, nel proprio seno, a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, di un presidente e di un vicepresidente. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, risultano rispettivamente eletti i due candidati che ottengano il maggior numero di voti.

5. La Conferenza adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti, includendo nel computo gli astenuti, e comunque con il voto favorevole di tanti sindaci che rappresentano la maggioranza dei cittadini residenti nei comuni partecipanti alla Conferenza ai sensi dei precedenti commi.

6. La Conferenza:

a) definisce, qualora non sia stata già definita, la delimitazione dell'area metropolitana e le modalità di esercizio delle funzioni di livello metropolitano secondo quanto disposto dall'articolo 18;

b) formula proposte per la elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche di rilievo metropolitano;

c) esamina ogni questione ritenuta di interesse per l'area, perseguendo, in particolare, obiettivi di razionalizzazione, coerenza ed economicità nell'uso delle risorse finanziarie, tecniche e umane;

d) esercita ogni altra funzione che sia ad essa demandata da convenzioni o accordi tra gli enti compresi nell'area metropolitana o da disposizioni di legge regionale;

e) può adottare norme per il proprio funzionamento e deliberare l'istituzione, a tal fine, di comitati tecnici composti da funzionari dei vari enti e, sulla base di convenzioni, di uffici comuni.

Art. 18. - (*Aree metropolitane*). - 1. Entro centottanta giorni dalla prima seduta la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 18 (*Città metropolitane*) - 1. Su iniziativa degli enti locali interessati, e con-**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

Conferenza delibera la delimitazione dell'area metropolitana, comprendendo il comune capoluogo e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con esso rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. L'area può comprendere anche comuni che abbiano deciso di recedere dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni la regione delimita con legge l'area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessati.

3. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 2, l'area metropolitana rimane delimitata in coincidenza con il territorio delle province di cui all'articolo 17, comma 1.

4. Delimitata l'area metropolitana, sono in ogni caso svolte esclusivamente a livello metropolitano le seguenti funzioni in materia di urbanistica, viabilità, traffico e trasporti, raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche, sviluppo economico e grande distribuzione commerciale:

- a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
- b) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;
- c) coordinamento dei piani di traffico comunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento dei rifiuti;
- h) pianificazione della grande distribuzione commerciale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**forme proposta della Regione, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla proposta dalla Regione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti aventi valore di legge, con i quali sono istituite città metropolitane nelle aree delimitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 17.**

**2. Con i decreti di cui al comma 1 si definiscono altresì gli organi, il modo di elezione, le funzioni e l'assetto finanziario della città metropolitana, si trasferiscono beni e personale, e si procede alla revisione delle circoscrizioni provinciali eventualmente conseguente alla delimitazione territoriale.**



(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

i) coordinamento e programmazione delle attività culturali;

j) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

5. La regione determina con propria legge le ulteriori funzioni, tra quelle esercitate a livello regionale o comunale, da esercitare a livello metropolitano, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle materie di cui al comma 4, nonchè nelle seguenti materie:

a) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

b) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

6. Le funzioni di cui ai commi 4 e 5 sono esercitate in modo coordinato attraverso accordi di programma, conferenze di servizi, istituzione di uffici e di strutture comuni, o nei modi previsti dall'articolo 22. La Conferenza delibera per ciascuna funzione le modalità di esercizio, che possono essere diverse, ed applicarsi in ambiti territoriali differenziati, in ragione delle peculiarità territoriali ed economiche, nonchè della natura e qualità dei servizi riferibili alle diverse parti del territorio. La Conferenza promuove, ove necessario, la conclusione di convenzioni ed accordi tra i soggetti interessati.

7. Decorsi centoventi giorni dalla delimitazione dell'area metropolitana, o dalla entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 5, e in assenza della delibera della Conferenza di cui al comma 6, le modalità di esercizio indicate al medesimo comma 6 possono essere definite con legge regionale, anche prevedendo forme associative obbligatorie tra i comuni interessati, o attribuendo le funzioni alla provincia e di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

sciplinando i relativi procedimenti con la garanzia della partecipazione dei comuni. Rimane comunque escluso l'esercizio diretto delle funzioni medesime da parte delle regioni.

8. Ai comuni dell'area metropolitana restano in ogni caso le funzioni comunali non esercitate a livello metropolitano.

Art. 19. - (*Riordino territoriale*). - 1. La Conferenza, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, può avanzare proposte di riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana.

2. Le proposte di cui al comma 1 possono prevedere la istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, nonchè l'istituzione di unioni di comuni, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 26, tenendo conto del grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità dei comuni stessi, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonchè un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono sottoposte a *referendum* popolare nei comuni direttamente interessati dalle singole proposte.

4. Qualora le proposte di scorporo, di fusione o di unione siano approvate dalla maggioranza degli aventi diritto al voto in ogni comune interessato da ciascuna proposta, la regione procede con legge entro i successivi sessanta giorni al riordino territoriale.

5. Ai nuovi comuni sono trasferiti dai comuni preesistenti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonchè adeguati beni strumentali immobili e mobili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 19. - (Principi e criteri di esercizio della delega per l'istituzione di città metropolitane). - 1. Ai fini della delega di cui all'articolo 18, si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:**

**a) sono organi della città metropolitana il consiglio ed il sindaco eletti direttamente, e la giunta nominata dal sindaco;**

**b) sono attribuite alla città metropolitana le funzioni della provincia nell'area corrispondente, e altre funzioni normalmente attribuite ai comuni che devono, per ragioni di economicità e di efficienza, essere esercitate in ambito sovracomunale;**

**c) al riordino delle circoscrizioni provinciali si procede secondo i criteri di cui all'articolo 17;**

**d) dall'istituzione della città metropolitana non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

6. Se uno o più comuni inclusi nell'area metropolitana ricadono nel territorio di una comunità montana, la regione procede con legge ad una nuova delimitazione della comunità montana, escludendone i comuni medesimi.

Art. 20. - (*Istituzione di città metropolitane*). - 1. La Conferenza può proporre, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con il voto favorevole di tanti sindaci che rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area metropolitana, l'istituzione nella medesima area della città metropolitana.

2. In mancanza di una proposta avanzata ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla prima seduta della Conferenza, la regione può proporre, con deliberazione del consiglio regionale, l'istituzione della città metropolitana. In tal caso la proposta deve essere corredata dal parere favorevole espresso con deliberazione del consiglio comunale da due terzi dei comuni dell'area metropolitana, e comunque da tanti consigli comunali che rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area medesima.

3. La città metropolitana è istituita con legge della Repubblica.

Art. 21. - (*Norme applicabili, organi e funzioni della città metropolitana*). - 1. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino all'emanazione di nuove norme.

2. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana e il sindaco metropolitano.

3. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.

4. Spettano alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20. - (*Esercizio coordinato di funzioni*). - 1. Fino all'istituzione della città metropolitana, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

Art. 21. - (*Revisione delle circoscrizioni territoriali*). - 1. Istituita la città metropolitana, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana».

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

le funzioni di livello metropolitano di cui all'articolo 18.

5. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

6. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni comunali non attribuite espressamente alla città metropolitana.

7. Con l'istituzione della città metropolitana la Conferenza è soppressa, salvo che lo statuto della città metropolitana non disponga diversamente.

8. Quando l'area definita ai sensi dell'articolo 18 non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali esistenti, considerando l'area anzidetta come territorio di una nuova provincia.

9. Nel caso di coincidenza tra l'area metropolitana e il territorio di una provincia, questa si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana"».

#### Art. 12.

*(Delega al Governo)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane per cui siano state presentate proposte ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.

2. Per i decreti di cui al comma 1 i e i criteri direttivi della delega si traggono dalla disciplina posta dal capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 20.

*(Norme transitorie)*

**1. Sono fatti salvi gli atti e procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle Regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data della entrata in vigore della presente legge.**

**2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

CAPO III

DISCIPLINA DELLO STATUS  
DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 13.

*(Disposizioni generali)*

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. La presente legge disciplina il regime delle aspettative, permessi e indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri e gli assessori dei comuni e delle province, il presidente, consigliere e assessore delle comunità montane, i componenti degli organi delle strutture associative tra enti locali, nonché i membri degli organi di decentramento.

Art. 14.

*(Condizione giuridica degli amministratori locali)*

1. Gli amministratori di comuni, province ed altri enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

DISCIPLINA DELLO STATUS  
DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 21.

*(Disposizioni generali)*

1. *Identico.*

2. La presente legge disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, **anche metropolitani**, i presidenti delle province, i consiglieri e gli assessori dei comuni **anche metropolitani**, e delle province, **i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane**, i componenti degli organi delle strutture associative tra enti locali, nonché i membri degli organi di decentramento.

Art. 22.

*(Condizione giuridica degli amministratori locali)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al rispetto del principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi amministrativi e tecnici.

3. Con norme regolamentari gli enti locali fissano le modalità attraverso le quali fornire servizi, tramite i propri uffici o con strutture apposite, ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari per un più adeguato esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese le iniziative di formazione ed aggiornamento degli amministratori.

4. Gli amministratori lavoratori dipendenti pubblici e privati non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicendamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### **Art. 23.**

*(Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità)*

**1. L'articolo 7, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, deve essere interpretato nel senso che il termine ivi previsto, per eliminare cause di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, si applica anche nel caso in cui ne sia proposta azione di**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

Art. 15.  
(Aspettative)

1. I lavoratori dipendenti **che fanno parte degli organi esecutivi e assembleari degli enti locali** possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Art. 16.  
(Indennità)

1. L'amministrazione locale determina un'indennità di funzione nei limiti fissati dalla presente legge, per il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti della giunta esecutiva delle comunità montane, per gli assessori comunali e provinciali e circoscrizionali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla presente legge, un gettone di presenza. In nessun caso, l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare la percentuale di un quinto dell'indennità prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**accertamento in sede giurisdizionale e decorre dalla data di notificazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.**

Art. 24.  
(Aspettative)

1. **Gli amministratori locali** lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Art. 25.  
(Indennità)

1. L'amministrazione locale determina una indennità di funzione nei limiti fissati dalla presente legge, per il sindaco, il presidente della provincia, **il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti delle circoscrizioni**, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, **nonchè i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, e delle altre forme associative.** Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e **per quelli che siano collocati in aspettativa retribuita.**

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla presente legge, un gettone di presenza. In nessun caso, l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare **l'importo pari ad un quarto** dell'indennità prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 7.

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

3. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che l'interessato richieda la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che sia stato collocato in aspettativa e sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di assenza dalle sedute degli organi collegiali.

4. Le indennità di funzione previste dalla presente legge non sono tra loro cumulabili.

5. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per diversi mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona.

6. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di presenza prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazione esterna.

**7. I parlamentari nazionali ed europei nonchè i consiglieri regionali che ricevono un mandato elettivo locale possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dalla presente legge.**

8. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori **all'interno del singolo ente;**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che l'interessato richieda la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che sia stato collocato in aspettativa **non retribuita** e sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente **pari o** minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di assenza dalle sedute degli organi collegiali.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di **funzione** prevista dalla presente legge non è **dovuto alcun gettone** per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono **articolazioni interne ed esterne.**

*Soppresso.*

7. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali** nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;



(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti;

c) articolazione dell'indennità di funzione degli assessori, del presidente del consiglio, del presidente della comunità montana e dei consiglieri che abbiano optato per l'indennità di funzione in rapporto a quella spettante al sindaco ed al presidente della provincia;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate.

9. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita.

10. Le indennità, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate, con delibera rispettivamente di giunta e consiglio, a condizione che con tale incremento la spesa complessiva risultante non superi una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Tale quota è fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. La presente disposizione non si applica agli enti locali in stato di dissesto finanziario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) **articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente ed agli assessori delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione in misura percentuale su quella prevista per un comune avente popolazione pari a quella della comunità montana;**

d) *identica*.

**8. Il decreto ministeriale di cui al comma 7 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.**

9. Le indennità, determinate ai sensi del comma 7, possono essere incrementate, con delibera rispettivamente di giunta e consiglio, a condizione che con tale incremento la spesa complessiva risultante non superi una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Tale quota è fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 7. La presente disposizione non si applica agli enti locali in stato di dissesto finanziario.

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

11. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

Art. 17.

(*Permessi*)

1. I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani e nei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a 500.000 abitanti **ed i presidenti dei consigli comunali e provinciali** hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggono oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane e delle comunità montane, delle associazioni e dei consorzi tra enti locali, dei consigli delle aziende municipali, provinciali e consortili, dei consigli circoscrizionali, delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonchè i membri delle conferenze dei capigruppo, laddove previsti dai rispettivi statuti degli enti locali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi **degli enti** di cui fanno parte. Nei permessi retribuiti di cui al presente articolo è compreso il tempo per raggiungere il luogo dell'adunanza e rientrare al posto di lavoro.

3. Gli eletti o nominati nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vice-presidenti delle giunte esecutive delle co-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**10. Identico.**

Art. 26.

(*Permessi*)

1. I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani, **delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonchè** nei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a 500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggono oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, **nonchè degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni, delle associazioni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle** commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo, **previste dagli statuti e dai regolamenti consiliari**, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte **per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende** il tempo per raggiungere il luogo **della riunione** e rientrare al posto di lavoro.

3. Gli eletti o nominati **negli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni dei co-**

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

munità montane, i presidenti di aziende municipalizzate e provinciali con più di 50 dipendenti e i presidenti dei consigli comunali hanno diritto, oltre ai permessi di cui al presente articolo, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, per i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

4. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Art. 18.

(*Rimborsi spese ed indennità di missione*)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, su specifico incarico del capo dell'amministrazione, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonchè la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**muni, delle comunità montane e delle altre forme associative di enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali** hanno diritto, oltre ai permessi di cui **ai precedenti commi**, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti **delle province, sindaci metropolitani e presidenti delle comunità montane.**

4. Le assenze dal servizio di cui ai commi precedenti sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro 30 giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. *Identico.*

Art. 27.

(*Rimborsi spese ed indennità di missione*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. Le spese che gli enti locali ritengano di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali, fanno carico al bilancio degli stessi.

3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è stabilita con deliberazione esecutiva della giunta, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. **L'articolo 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:**

**«Art. 35-ter. - 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi».**

3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione **è effettuata dal dirigente competente**, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e **soggiorno effettivamente** sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

Art. 19.

(*Rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative*)

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, in caso di collocamento in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali ai rispettivi istituti dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro.

2. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

3. Le indennità di carica e di presenza sono assoggettate al regime fiscale previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori, rappresentanti, dirigenti e responsabili dei servizi contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 20.

(*Disposizioni finali e norme di abrogazione*)

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. È abrogato il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

(*Rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le indennità di **funzione e i gettoni** di presenza sono assoggettati al regime fiscale previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. *Identico.*

Art. 29.

(*Disposizioni finali e norme di abrogazione*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

3. Sono altresì abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 30.**

*(Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55)*

**1.** All'articolo 15-bis, comma 6-*quater*, della legge 19 marzo 1990 n. 55, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 6-*ter*» sono sostituite dalle parole: «Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*septies*».

**Art. 31.**

*(Anagrafe degli amministratori locali)*

**1.** Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali.

**2.** L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni.

**3.** Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

**4.** Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 32.**

*(Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali)*

**1.** Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto avente valore di legge, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

**2.** Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonché norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.

**3.** Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:

testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915 n.148;

testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n.383;

legge 10 febbraio 1953 n.62;

legge 3 dicembre 1971 n.1102;

legge 23 aprile 1981 n.154;

legge 8 giugno 1990 n.142;

legge 25 marzo 1993 n.81;

legge 31 gennaio 1994 n.97;

decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77;

legge 15 marzo 1997, n. 59;

legge 15 maggio 1997, n. 127.

